

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1/08/2012

Decreto n. 1095 del 27 aprile 2018

Procedimento espropriativo e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III Intervento o EPT3), Lotto 8, costituito dall'Edificio Municipale Temporaneo - Magazzino comunale del Comune di Concordia sulla Secchia (MO).

Liquidazione, a seguito di accettazione, dell'indennità di espropriazione ed occupazione temporanea relativa alle aree private site in Comune di Concordia sulla Secchia (MO), censite al Catasto di detto Comune al foglio 30, mappali 1036 (ex mappale 823), 1112 e 1113 (entrambi ex foglio 31, mappale 260), intestate in parti uguali e pro indiviso ai Sig.ri Reggiani Maria Grazia e Reggiani Paolo.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare Ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'art. 2-bis, comma 44 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata sulla G.U. n. 284 del 05/12/2017, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2020 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015" di modifica, tra l'altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell'Agenzia di protezione civile in "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile";

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in base all'art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07 agosto 2012, il quale enuncia che "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Rilevato che, per far fronte ad ulteriori esigenze segnalate dai Comuni, a seguito delle necessità che si sono evidenziate, si è resa necessaria la predisposizione di un nuovo programma denominato "Edifici Pubblici Temporanei III", il quale ha accorpato edifici destinati ad espletare differenti funzioni pubbliche, quali scuole e municipi;

Rilevato che con ordinanza n. 108 del 24/09/2013 e ss.mm.ii., tra le quali, per quanto rileva nel presente provvedimento, l'ordinanza n. 151 del 17/12/2013, si è provveduto alla localizzazione delle aree per la realizzazione di EPT III, ed a disporre la loro occupazione d'urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l'immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Preso atto che, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato alla espropriazione;

Rilevato che le aree originariamente immesse in possesso, identificate al Catasto del Comune di Concordia sulla Secchia (MO), al foglio 30, mappale 823 (parte) e al foglio 31, mappale 260 (parte), catastalmente di comproprietà, in parti eguali e tra loro indiviso, della Sig.ra Reggiani Maria Grazia, nata a Mirandola (MO) in data 22/07/1962, e residente in Via Ferrari, 20, 46020 San Giacomo delle Segnate (MN), C.F. RGGMGR62L62F240Q e del Sig. Reggiani Paolo, nato a Concordia sulla Secchia (MO) in data 10/11/1950, e residente in Via Ferrari, 20, 46020 San Giacomo delle Segnate (MN), C.F. RGGPLA50S10C951Z, sono state incluse nell'elenco dei beni oggetto del procedimento espropriativo per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III Intervento o EPT3);

Tenuto conto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario

Delegato n. 2129 del 07/11/2014, si è proceduto in tal senso, notificando l'indennità provvisoria determinata dalla competente Agenzia delle Entrate e allegata al decreto di cui sopra;

Considerato che gli Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III Intervento o EPT3), costituiti da edifici municipali temporanei, e le relative opere di urbanizzazione, pur avendo carattere provvisorio, sono comunque destinate ad una durevole utilizzazione, in relazione al tempo necessario per la ricostruzione ed il ripristino degli edifici istituzionali danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato altresì che risulta opportuno, stante la realizzazione delle opere di urbanizzazione effettuate sulle aree occupate, e stante la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo delle strutture realizzate quali municipi o magazzini, al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali delle Amministrazioni Comunali colpite, procedere all'esproprio delle aree individuate nel presente provvedimento;

Rilevato che per mezzo dei decreti n. 131 del 05/11/2012 e n. 498 del 31/03/2014 ed a seguito di ulteriore proroga con scadenza al 31/12/2018 (nota dell'Agenzia delle Entrate prot. Age.Agedremr.RegistroUfficiale.0072576.22-12-2016-U assunta al CR/2016/70323 del 23/12/2016) è stato disposto di avvalersi dell'Agenzia delle Entrate (già Agenzia del Territorio), al fine di effettuare le operazioni di immissione in possesso, nonché la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione e/o di occupazione temporanea;

Dato atto che l'Agenzia delle Entrate ha elaborato le necessarie stime in apposite schede dedicate ad ogni singola proprietà oggetto di espropriazione e conservate agli atti dell'Autorità Espropriante;

Rilevato che il Commissario Delegato ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'espropriazione delle aree in argomento;

Dato atto che a seguito di successivi frazionamenti, soppressioni ed accorpamenti, le aree oggetto del procedimento espropriativo sopra indicato sono ad oggi catastalmente identificate nel Comune di Concordia sulla Secchia (MO), foglio 30, mappali 1036 (ex mappale 823), 1112 e 1113 (entrambi ex foglio 31, mappale 260);

Tenuto conto che, a seguito della notifica del decreto di determinazione dell'indennità provvisoria n. 2129 del 07/11/2014, effettuata ai comproprietari Reggiani Maria Grazia e Reggiani Paolo, sono pervenute da parte di entrambi i comproprietari le comunicazioni di accettazione, pro quota, dell'indennità proposta, agli atti dell'Autorità Espropriante (Prot. CR.2018.7094 del 01/03/2018 e Prot. CR.2018.7099 del 01/03/2018, integrate con Prot. CR.2018.13249 del 10/04/2018);

Rilevato che agli effetti fiscali l'indennità dovuta è soggetta a tassazione, conformemente alla qualificazione dell'area di cui al Certificato di Destinazione Urbanistica agli atti dell'Autorità Espropriante e alla nota del Comune di Concordia sulla Secchia (MO) del 24/02/2017, assunta al Prot. CR/2017/7481;

Considerato che gli importi della presente procedura espropriativa trovano copertura finanziaria nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, nell'ambito della contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74/12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

Ritenuto di dover procedere, conseguentemente, alla liquidazione dell'indennità accettata, incaricando per i pagamenti l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, che dovrà previamente effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2003, n. 37, "Disposizioni in materia di espropri", e successive modifiche e integrazioni;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

DECRETA

1) di dare atto:

- che i beni oggetto della presente procedura espropriativa sono stati immessi nel possesso del Commissario Delegato con la redazione di verbale di stato di consistenza e di immissione in possesso, agli atti dell'Autorità Espropriante;
- che in base alla convenzione tra il Commissario Delegato e l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, è stata redatta la stima del valore dei beni del procedimento in oggetto, in base alla quale sono state determinate e notificate le indennità dovute;

2) di dare atto che le aree originariamente immesse in possesso, identificate al Catasto del Comune di Concordia sulla Secchia (MO), al foglio 30, mappale 823 (parte) e al foglio 31, mappale 260 (parte), catastalmente di comproprietà, in parti eguali e tra loro indiviso, della Sig.ra Reggiani Maria Grazia, nata a Mirandola (MO) in data 22/07/1962, e residente in Via Ferrari, 20, 46020 San Giacomo delle Segnate (MN), C.F. RGGMGR62L62F240Q, e del Sig. Reggiani Paolo, nato a Concordia sulla Secchia (MO) in data 10/11/1950, e residente in Via Ferrari, 20, 46020 San Giacomo delle Segnate (MN), C.F. RGGPLA50S10C951Z, sono state incluse nell'elenco dei beni oggetto del procedimento espropriativo per la realizzazione degli Edifici Pubblici Temporanei III (EPT III Intervento o EPT3);

3) di dare atto che i comproprietari di cui sopra hanno entrambi dichiarato di avere piena disponibilità e libertà degli stessi beni, l'assenza da vincoli e gravami, nonché di non effettuare alcun atto di disposizione sugli stessi (Prot. CR.2018.7098 del 01/03/2018 e Prot. CR.2018.7100 del 01/03/2018, integrati con Prot. CR.13249 del 10/01/2018);

4) di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, a fronte delle accettazioni pervenute da entrambi i soggetti comproprietari, agli atti dell'Autorità Espropriante come specificato nelle premesse, gli importi pro quota seguenti:

- a favore della Sig.ra Reggiani Maria Grazia, nata a Mirandola (MO) in data 22/07/1962, e residente in Via Ferrari, 20, 46020 San Giacomo delle Segnate (MN), C.F. RGGMGR62L62F240Q, l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea per l'importo di € 190.748,36 al netto della ritenuta di legge del 20%, pari a € 47.687,09, per un ammontare complessivo lordo pari a € 238.435,45, per la propria quota di comproprietà pari al 50%;
- a favore del Sig. Reggiani Paolo, nato a Concordia sulla Secchia (MO) in data 10/11/1950, e residente in Via Ferrari, 20, 46020 San Giacomo delle Segnate (MN), C.F. RGGPLA50S10C951Z, l'indennità di espropriazione e di occupazione temporanea per l'importo di € 190.748,36 al netto della ritenuta di legge del 20%, pari a € 47.687,09, per un ammontare complessivo lordo pari a € 238.435,45, per la propria quota di comproprietà pari al 50%;

5) di dare atto che agli effetti fiscali, l'indennità liquidata è soggetta a tassazione conformemente alla qualificazione dell'area di cui al Certificato di Destinazione Urbanistica agli atti dell'Autorità Espropriante e alla nota del Comune di Concordia sulla Secchia (MO) assunta al CR/2017/7481 del 24/02/2017; ai fini dell'adozione del decreto di esproprio si invoca l'esenzione dall'imposta di

registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990) e dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D. Lgs. n. 347 del 31/10/1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21/02/14 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo 10 del D.Lgs.14 marzo 2011, n. 23";

- 6) di dare atto che l'importo complessivo del presente provvedimento risulta ricompreso nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 7) di incaricare l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ad effettuare il controllo previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e ss.mm.ii, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni", tramite il portale di Equitalia Servizi S.p.a. ed alla eventuale conseguente emissione degli ordinativi di pagamento di cui al punto successivo sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;
- 8) di dare mandato all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a procedere alla liquidazione, mediante emissione dei relativi ordinativi di pagamento, versando l'importo complessivo, al lordo della ritenuta di legge, pari ad euro 476.870,90 (diconsi euro quattrocentosettantaseimilaottocentosettanta/90), a favore dei seguenti soggetti, come segue:
 - € 190.748,36 netti, a favore della Sig.ra Reggiani Maria Grazia, nata a Mirandola (MO), in data 22/07/1962, e residente in Via Ferrari, 20, 46020 San Giacomo delle Segnate (MN), C.F. RGGMGR62L62F240Q, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della banca Banco BPM S.P.A., intestato a Reggiani Maria Grazia - IBAN IT38H0503466850000000015976;
 - € 190.748,36 netti a favore del Sig. Reggiani Paolo, nato a Concordia sulla Secchia (MO), in data 10/11/1950, e residente in Via Ferrari, 20, 46020 San Giacomo delle Segnate (MN), C.F. RGGPLA50S10C951Z, mediante bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente della banca Banco BPM S.P.A., intestato a Reggiani Paolo - IBAN IT38H0503466850000000015976;
 - € 47.687,09 da versare all'Erario a titolo di ritenuta di legge sull'importo lordo di € 238.435,45 spettante alla Sig.ra Reggiani Maria Grazia;
 - € 47.687,09 da versare all'Erario a titolo di ritenuta di legge sull'importo lordo di € 238.435,45 spettante al Sig. Reggiani Paolo;
- 9) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'emissione del decreto di esproprio.

Bologna

Stefano Bonaccini

(Firmato digitalmente)